



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale Nord Est

Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna

Prot. n. 6686/V fasc. 17.000 - DGT NE Venezia,  
(da riportare nella corrispondenza)

Seguito prot. 2461/V fasc. 17.000-DGT NE del 8 aprile 2014

24 SET. 2014

ALLA ULSS4 ALTO VICENTINO  
DIPARTIMENTO FUNZIONALE  
AREA DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  
E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE  
[protocollo@cert.ulls4.veneto.it](mailto:protocollo@cert.ulls4.veneto.it)

Oggetto: Certificazione ATP per piccoli volumi (contenitori con volume interno inferiore a 2 m3) per il trasporto di alimenti.  
Comunicazione.

Facendo seguito alla nota a margine evidenziata, si ritiene doveroso precisare che il Superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 15 maggio 2014, ha fornito le prescrizioni per l'applicazione della edizione ATP in vigore dal 23 settembre 2013.

Si allega la circolare n. 10811-Div3/T, che specifica le competenze e le tariffe applicate per il rilascio degli attestati ATP relativi ai contenitori prodotti in serie.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni dott. ing. LANATI

DGT - AREA TECNICA VEICOLI

dott. ing. Giovanni NERI - tel. 041.2388.383 [giovanni.neri@mit.gov.it](mailto:giovanni.neri@mit.gov.it)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per la motorizzazione  
Divisione 3

Prot. n. 10811-Div3/T

Roma, 15 maggio 2014

OGGETTO: **Attrezzature (contenitori) coibentate identiche prodotte in serie con volume interno inferiore a 2 m3.**  
**- ATP edizione in vigore dal 23 settembre 2013 -**

L'edizione ATP in vigore dal 23 settembre 2013 ha previsto per i contenitori con volume interno inferiore a 2 m3 ("piccoli volumi"), identici e prodotti in serie, la possibilità di rilasciare una attestazione ATP cumulativa.

Sull'attestazione devono essere riportati i numeri di identificazione di tutte le attrezzature coibentate, o il primo e l'ultimo numero di identificazione della serie.

L'attestato di conformità ATP, relativo ai contenitori di cui trattasi, è rilasciato dall'UMC della provincia di residenza:

- a) del costruttore o del rappresentante in Italia del costruttore; o
- b) dell'importatore; o
- c) della Ditta proprietaria.

Per i contenitori di provenienza estera per il rilascio del nuovo attestato ATP è necessario produrre la seguente documentazione:

- 1) Il verbale di prova del prototipo del contenitore;
- 2) L'attestato ATP rilasciato dall'autorità competente del Paese del costruttore o, per i contenitori in servizio, dall'autorità competente del Paese in cui i contenitori sono registrati. Questo attestato può essere utilizzato come un attestato provvisorio valido per non più di tre mesi.

Nel caso di contenitori **nuovi** provenienti dall'estero l'UMC rilascia, a richiesta del rappresentante del costruttore, dell'importatore o della Ditta proprietaria, un analogo attestato ATP relativo alla stessa serie di contenitori. A richiesta, in sostituzione dell'attestato di conformità rilasciato per l'intera serie, possono essere rilasciati più attestati di conformità a copertura di tutta la serie importata. Ogni singola apparecchiatura elencata nell'attestato deve essere dotata di una targhetta di certificazione di conformità rilasciata dall'autorità competente.

Nel caso che i contenitori sono trasferiti dopo la loro immissione **in servizio**, l'UMC, prima del rilascio del nuovo o dei nuovi attestati di conformità, provvede ad un'ispezione visiva limitata ad alcuni esemplari, **a scelta dell'UMC**. Il numero di esemplari minimo da ispezionare, per ogni nuova attestazione, è di uno ogni venti o frazione di venti e comunque non inferiore a due.

Il nuovo attestato ATP avrà la medesima scadenza dell'attestato ATP rilasciato dall'autorità competente del Paese del costruttore o del paese di immatricolazione. I contenitori sono da considerare in "servizio", e quindi da sottoporre a ispezione visiva, quando l'autorità competente del Paese del costruttore ha rilasciato il primo attestato di conformità **da più di sei mesi**.

Le tariffe da applicare, oltre ai diritti di bollo, sono la tariffa 2 per ogni certificato rilasciato senza visita del mezzo di trasporto ATP e la tariffa 3 per ogni certificato rilasciato con visita del mezzo di trasporto ATP.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
dott. ing. Vito Di Santo

**NOTE** L'attestazione cumulativa rilasciata per i contenitori con volume interno inferiore a 2 m3 identici e prodotti in serie deve riportare i numeri di identificazione di tutte le attrezzature coibentate, o il primo e l'ultimo numero di identificazione della serie. L'attestato di conformità ATP è rilasciato dall'UMC della provincia di residenza del costruttore o del rappresentante in Italia del costruttore, o dell'importatore, o della ditta proprietaria. Per i contenitori di provenienza estera il rilascio del nuovo attestato ATP necessita del verbale di prova del prototipo del contenitore, dell'attestato ATP rilasciato dall'autorità competente del Paese del costruttore o, per i contenitori in servizio, dall'autorità competente del paese in cui i contenitori sono registrati. Tale attestato può essere utilizzato come un attestato provvisorio valido per non più di tre mesi. Previsti ulteriori adempimenti nel caso di contenitori nuovi provenienti dall'estero e ispezioni da parte dell'UMC nel caso che i contenitori siano trasferiti dopo la loro immissione in servizio.